

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1474

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(MELONI)

E DAL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE  
(MUSUMECI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
(GIORGETTI)

---

Conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140,  
recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico con-  
nesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei

---

*Presentato il 12 ottobre 2023*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.

Il provvedimento risponde all'esigenza di introdurre misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.

Il decreto-legge consta di otto articoli, il cui contenuto è di seguito illustrato.

Art. 1. — (*Ambito di applicazione*) — L'articolo 1 delinea l'ambito di applicazione del decreto-legge, facendo riferimento alle materie e alle esigenze di tutela sottese alla sua adozione.

In particolare, le misure urgenti introdotte per fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure semplificate e altre disposizioni di accelerazione, gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei si applicheranno nel territorio di alcuni comuni o parti di comuni della città metropolitana di Napoli. La delimitazione di tale territorio è operata con i provvedimenti attuativi di cui agli articoli 2, comma 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6, commi 1 e 2, del decreto-legge.

Art. 2. — (*Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico*) — L'articolo 2 disciplina il contenuto e l'iter di formazione del piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico. Lo stesso articolo prevede, altresì, un rafforzamento della capacità operativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, chiamato a svolgere complesse attività istruttorie ai fini dell'approvazione del medesimo piano.

In particolare, in relazione ai commi 1, 2 e 3, quanto ai profili procedurali, si prevede che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi del Consiglio superiore dei lavori pubblici, coordini il concorso della regione Campania, della città metropolitana di Napoli, dei comuni interessati e dei centri di competenza, individuati nell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nell'Istituto di geologia ambientale e geoingegneria del Consiglio nazionale delle ricerche, nell'Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell'ambiente del Consiglio nazionale delle ricerche, nel Centro europeo di formazione e ricerca in ingegneria sismica, nella Rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica e strutturale (Consorzio Interuniversitario ReLUIS) e nel Centro studi per l'ingegneria idrogeologica vulcanica e sismica del centro interdipartimentale di ricerca — Laboratorio di urbanistica e pianificazione territoriale — dell'università di Napoli « Federico II », ai fini della predisposizione e dell'attuazione di un piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate interessate e delle conoscenze sulla relativa pericolosità locale, rivolto al patrimonio edilizio pubblico e privato, finalizzato a coadiuvare strategie di riqualificazione sismica dell'edilizia esistente e a individuare priorità di intervento sul patrimonio privato e pubblico.

Il piano straordinario è approvato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della regione Campania e sentiti la città metropolitana di Napoli e i sindaci dei comuni interessati, sulla base di una proposta tecnica formulata dal Dipartimento della protezione civile.

Con riferimento ai profili contenutistici, il piano straordinario si compone di quattro linee di intervento:

a) uno studio di microzonazione sismica, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni attuative dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, riguardanti il Piano nazionale per la prevenzione del rischio sismico;

b) un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, mediante procedure semplificate che non hanno il valore di verifica sismica ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni, approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2018. Tali procedure sono definite dal Capo del Dipartimento della protezione civile con ordinanza in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, finalizzata all'individuazione di idonee misure di mitigazione e alla stima del relativo fabbisogno finanziario. L'analisi è finalizzata all'individuazione di idonee misure di mitigazione e alla stima del relativo fabbisogno finanziario; l'ordinanza derogatoria è adottata d'intesa con la regione Campania, acquista efficacia a decorrere dalla data di adozione, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ed è resa pubblica ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

c) un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia pubblica e, sulla base delle risultanze di essa, un primo piano di misure per la mitigazione dei rischi, con il relativo cronoprogramma, per la cui esecuzione possono essere stipulati accordi con i competenti ordini professionali al fine di assicurare tempi certi, omogeneità e celerità dell'attuazione. Si prevede che nel piano siano disciplinate le modalità di monitoraggio e di revoca in caso di mancato rispetto dei relativi cronoprogrammi;

d) un programma di attuazione del monitoraggio sismico e delle strutture mediante

il potenziamento degli strumenti di monitoraggio sismico, a integrazione della rete di monitoraggio già esistente e gestita dall'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, operativa in regime ordinario per l'intera giornata (nell'intero arco delle ventiquattr'ore), nonché delle due reti nazionali di monitoraggio permanente gestite dal Dipartimento della protezione civile (Rete accelerometrica nazionale e Osservatorio sismico delle strutture).

In particolare, il comma 2 prevede che, al fine di permettere il coordinamento degli interventi e la migliore conoscibilità delle iniziative intraprese per far fronte al rischio sismico, il piano straordinario contenga altresì l'indicazione degli interventi e delle opere in corso o già attuati relativamente agli edifici pubblici oggetto del piano medesimo, nonché dei finanziamenti a valere su risorse pubbliche disponibili per tali finalità. Il piano straordinario è realizzato all'interno della zona di intervento – circoscritta alla porzione dei territori dei comuni dell'area realmente e direttamente interessata – oggetto di una prima delimitazione di massima a cura del Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati di sollevamento bradisismico e della sismicità dell'area resi disponibili dai centri di competenza e con il concorso operativo dei soggetti elencati al comma 1.

Il comma 4, per una celere attuazione delle misure previste, prevede la costituzione di una struttura di supporto al Dipartimento della protezione civile, posta alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento.

La struttura è costituita con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, e opera fino al 31 dicembre 2024. A tale struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale, in possesso di specifici requisiti, pari a dieci unità, di cui un'unità di personale dirigenziale di livello non generale e nove unità di personale non dirigenziale, selezionate tra dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e, fino al numero massimo di quattro unità, di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti. La disposizione disciplina i re-

quisiti e le modalità di reclutamento di detto personale. Viene altresì previsto che, per l'esercizio delle funzioni straordinarie conferite dal presente articolo, il Dipartimento della protezione civile possa avvalersi delle strutture delle amministrazioni locali e delle strutture periferiche delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese le rispettive società *in house*, nonché di professionisti in possesso di adeguate professionalità e competenze individuati dal pertinente ordine professionale nel rispetto della normativa vigente. Per le attività di cui al comma 1, lettera c), il Dipartimento si avvale anche del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata.

Il comma 5 stabilisce che agli oneri derivanti dall'articolo in esame si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Art. 3. – (*Piano di comunicazione alla popolazione*) – L'articolo disciplina l'approvazione di apposito piano di comunicazione nei riguardi della popolazione.

In particolare, si prevede che la regione Campania, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, approvi un piano di comunicazione nei riguardi della popolazione, concernente il potenziamento e lo sviluppo di iniziative già avviate nell'area interessata ovvero l'avvio di nuove iniziative, tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità.

Il piano di comunicazione può prevedere la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza dei rischi e delle buone pratiche di protezione civile presso la popolazione delle aree interessate, anche con il concorso delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, di iniziative specifiche dedicate agli istituti scolastici delle aree interessate, di incontri periodici con la popolazione e di corsi di formazione continua per i giornalisti operanti nell'area, con la finalità di promuovere una migliore informazione al pubblico sui rischi e sulla pianificazione delle attività di protezione civile, nonché l'installazione sul territorio della segnaletica di protezione civile, anche prevedendo specifiche forme di comunicazione per le persone con disabilità.

Le risorse allo scopo destinate sono trasferite al bilancio della regione Campania.

Art. 4. – (*Pianificazione speditiva di emergenza per l'area del bradisismo*) – L'articolo 4 regola la pianificazione speditiva di emergenza per l'area del bradisismo.

In particolare, si prevede che il Dipartimento della protezione civile, nell'ambito della più ampia pianificazione di protezione civile per l'area flegrea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 2016, in collaborazione con la regione Campania, con la prefettura di Napoli e con le amministrazioni e gli enti territoriali interessati predisponga, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, uno specifico piano speditivo di emergenza per il territorio interessato dagli eventi, sulla base delle conoscenze di pericolosità elaborate dai centri di competenza, contenente le procedure da adottare in caso di recrudescenza del fenomeno, anche tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità.

La suddetta pianificazione è sperimentata con attività esercitative del Servizio nazionale della protezione civile, promosse dal Dipartimento della protezione civile d'intesa con la regione Campania, con il coinvolgimento della città metropolitana e della prefettura di Napoli e dei comuni interessati, anche tenendo conto della ricognizione dei luoghi in cui vivono le persone con disabilità.

Il piano speditivo è elaborato nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre si prevede un limite di spesa di 750.000 euro per l'anno 2023 per gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività esercitative.

Art. 5. – (*Misure urgenti per la verifica della funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali*) – L'articolo 5 reca misure urgenti per la verifica della funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali.

Al riguardo, si prevede che la regione Campania coordini le attività volte alla verifica e all'individuazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, delle criticità da superare per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, in collaborazione con i comuni interessati, allo scopo di consentire ai soggetti o enti competenti di individuare le misure da attuare per superare le citate eventuali criticità presenti nell'attuale rete infrastrutturale, compresa la corrispondente stima dei costi, nonché allo scopo di coadiuvare l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il bradisismo.

Le attività regolate dal presente articolo determinano nuovi oneri quantificati in un importo massimo di 200.000 euro per l'anno 2023, necessari, considerata anche la carenza strutturale di professionalità tecniche presso gli enti territoriali, per consentire lo svolgimento delle attività di ricognizione volte alla verifica e all'individuazione delle criticità da superare per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali. A tal fine si prevede il trasferimento delle relative risorse al bilancio della regione Campania.

Art. 6. – (*Misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile*) – L'articolo 6 reca misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile.

In particolare, ai commi 1, 2 e 3, si prevede che la città metropolitana di Napoli, per le finalità di cui all'articolo 1, coordini la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte dei comuni interessati relativamente:

a) al reclutamento di unità di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, da impiegare per un periodo di dodici mesi dalla data dell'effettiva presa di servizio per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile, con particolare riguardo alla gestione delle attività di cui al presente decreto-legge, nonché all'attivazione e al presidio di una sala operativa aperta per l'intera giornata (nell'intero arco delle ventiquattr'ore);

b) all'acquisizione dei materiali, dei mezzi e delle risorse strumentali necessari per garantire un'efficace gestione delle attività di protezione civile;

c) all'allestimento di aree e strutture temporanee per l'accoglienza della popolazione.

Una volta operata tale ricognizione, la città metropolitana di Napoli, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, provvede all'approvazione del piano dei fabbisogni conseguenti alla ricognizione di cui al comma 1, nel limite complessivo massimo di 4 milioni di euro, costituente l'importo massimo complessivo di spesa da ripartire tra tutti gli enti interessati.

Il comma 4 prevede che il personale della regione Campania direttamente impiegato nelle attività di cui al presente decreto-legge, nel limite massimo di dieci unità, può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti vigenti, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili *pro capite* per un periodo di dodici mesi. All'individuazione del personale interessato e alle relative procedure amministrative provvede il direttore regionale competente per la protezione civile, entro il limite complessivo di spesa di euro 50.000 per l'anno 2023.

Il comma 5 autorizza la spesa complessiva di 4.050.000 euro per l'anno 2023, che sono trasferiti, sulla base del piano di cui al comma 2, per l'importo di 4 milioni di euro direttamente ai comuni interessati, nella misura spettante ai sensi del comma 2, e, per l'importo di 50.000 euro, alla regione Campania ai sensi del comma 4.

Art. 7. – (*Copertura finanziaria*) – L'articolo 7 individua la copertura finanziaria complessiva del provvedimento, con riferimento sia agli oneri di parte corrente sia a quelli di conto capitale.

Art. 8. – (*Entrata in vigore*) – L'articolo 8 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Il provvedimento risponde all'esigenza di introdurre misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.

**Art. 1****(Ambito di applicazione)**

L'articolo 1 delinea l'ambito di applicazione del decreto-legge, facendo riferimento alle materie e alle esigenze di tutela sottese alla sua adozione.

In particolare, occorre introdurre urgenti misure per fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure semplificate e altre disposizioni di accelerazione, gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei, nel territorio di alcuni Comuni o parti di Comuni della Città Metropolitana di Napoli. La delimitazione di tale territorio è operata con i provvedimenti attuativi di cui agli articoli 2, comma 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6, commi 1 e 2.

La disposizione, individuando la materia e la ratio sottesa all'intervento normativo, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 2****(Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico)**

L'articolo 2 disciplina il contenuto e l'iter di formazione del piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico. Lo stesso articolo prevede, altresì, un rafforzamento della capacità operativa del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, chiamato a svolgere complesse attività istruttorie ai fini dell'approvazione del medesimo Piano.

In particolare, **in relazione ai commi 1, 2 e 3**, quanto ai profili procedurali, si prevede che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi del Consiglio superiore dei lavori pubblici, coordini il concorso della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli, dei comuni interessati e dei centri di competenza INGV, CNR-IGAG, CNR-IREA, EUCENTRE, RELUIS e PLINIUS ai fini della predisposizione e attuazione di un piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate interessate e delle conoscenze sulla relativa pericolosità locale, rivolto al patrimonio edilizio pubblico e privato, finalizzato a supportare strategie di riqualificazione sismica dell'edilizia esistente ed individuare priorità di intervento sul patrimonio privato e pubblico.

Il piano straordinario è approvato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Regione Campania e sentiti la Città Metropolitana di Napoli e i Sindaci dei comuni interessati, sulla base di una proposta tecnica



formulata dal Dipartimento della protezione civile. Si prevede inoltre che, al fine di permettere il coordinamento degli interventi e la migliore conoscibilità delle iniziative intraprese per far fronte al rischio sismico, il piano di cui al comma 1 riporti l'indicazione degli interventi e delle opere in corso o già attuati relativamente ai medesimi edifici pubblici oggetto del piano, nonché dei finanziamenti a valere su risorse pubbliche disponibili per tali finalità.

Con riferimento ai profili contenutistici, il piano straordinario si compone di quattro linee di intervento:

a) uno studio di microzonazione sismica ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009 convertito dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009, riguardanti il Piano Nazionale della Prevenzione sismica;

b) un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata mediante procedure semplificate che non hanno il valore di verifica sismica ai sensi delle Norme Tecniche delle Costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018 (NTC2018), individuate dal Capo del Dipartimento della protezione civile con apposita ordinanza in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, finalizzata all'individuazione di idonee misure di mitigazione e alla stima del relativo fabbisogno finanziario; tale analisi è finalizzata all'individuazione di idonee misure di mitigazione e alla stima del relativo fabbisogno finanziario; l'ordinanza derogatoria è adottata d'intesa con la Regione Campania, acquista efficacia a decorrere dalla data di adozione, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è resa pubblica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

c) un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia pubblica e di un primo piano di misure per la relativa mitigazione; a tali fini, il Dipartimento si avvale anche del Provveditorato interregionale per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata;

d) un programma di implementazione del monitoraggio sismico e delle strutture mediante l'implementazione degli strumenti di monitoraggio sismico, ad integrazione della rete di monitoraggio già esistente e gestita dall'Osservatorio Vesuviano dell'INGV, operativa in ordinario per l'intera giornata (h24), nonché delle due reti nazionali di monitoraggio permanente gestite dal Dipartimento della protezione civile (rete Accelerometrica Nazionale – RAN e Osservatorio Sismico delle Strutture - OSS). In particolare, si prevede l'installazione di strumentazioni per il monitoraggio delle strutture più vulnerabili o di interesse strategico, al fine di studiare possibili variazioni nella risposta a seguito di eventi sismici significativi ripetuti in breve lasso di tempo (danno occulto cumulato). L'attività comprende l'acquisizione degli strumenti e delle apparecchiature necessarie per la trasmissione e ricezione dei dati, per un valore nel limite massimo complessivo di 200.000 euro.

Il piano straordinario è realizzato all'interno di apposita zona di intervento - circoscritta alla porzione dei territori dei Comuni dell'area realmente e direttamente interessata - oggetto di una prima delimitazione di massima a cura del Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati di sollevamento bradisismico e della sismicità dell'area resi disponibili dai centri competenza e con il concorso operativo dei soggetti elencati al comma 1.

Le misure previste ai commi 1, 2 e 3 determinano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, così quantificati.

Con riferimento alla lettera a) dell'articolo 2 comma 3, relativa agli studi di microzonazione sismica, le risorse al fine destinate, nel limite massimo di 1.500.000,00 euro per l'anno 2023, sono state



complessivamente quantificate in base del numero di analisi e di indagini geologiche, geofisiche e geotecniche, nonché in base alle elaborazioni numeriche da condurre sulla base dei risultati delle analisi e sulla restituzione tabellare e cartografica dei risultati delle analisi (mappe di microzonazione sismica).

Con riferimento alla lettera b) dell'articolo 2 comma 3, relativa all'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, volta all'individuazione di idonee misure di mitigazione e alla stima del relativo fabbisogno finanziario, le risorse allo scopo destinate, nel limite massimo di 3.500.000,00 per l'anno 2023, sono state quantificate sulla base di una stima del numero di sopralluoghi da condurre sugli edifici privati ricadenti nell'area di interesse nelle 2 fasi di indagine previste (schedatura speditiva e di dettaglio); del numero di rilevatori da coinvolgere per assicurare il rispetto delle tempistiche previste. Le risorse tengono inoltre conto di attività preliminari e successive alla fase di sopralluogo, quali: per la fase preliminare (iii) organizzazione dei sopralluoghi, (iv) formazione dei rilevatori, (v) messa a punto di un database o sistema informativo di raccolta dati; per la fase successiva (vi) immissione dati di sopralluogo nel database (digitalizzazione delle schede di rilievo), (vii) elaborazione dei dati in termini di indici di vulnerabilità dell'edificato, (viii) quantificazione dei fabbisogni economici per la riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ai sensi delle richiamate Norme Tecniche 2018 dell'area di interesse.

Con riferimento alle attività di cui alla lettera c) dell'articolo 2 comma 3 -analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia pubblica e di un primo piano di misure per la relativa mitigazione- le risorse sono state quantificate tenendo conto dei costi parametrici di intervento previsti dalle ordinanze attuative del Piano Nazionale di prevenzione sismica e dei costi parametrici per le verifiche sismiche, a cura di tecnici professionisti, previsti dalle medesime ordinanze. Le risorse destinate alle verifiche tecniche sono state stimate anche tenendo conto della possibilità di condurre sopralluoghi speditivi preliminari sul patrimonio pubblico, per definire gli effettivi fabbisogni e le priorità di intervento e verifica tecnica ai sensi delle richiamate Norme Tecniche. L'onere ascritto a tale attività è stato stimato nel limite massimo di 40.000.000euro, di cui fino a un massimo di 3.000.000 euro per l'anno 2023 destinati all'analisi di vulnerabilità e di 37.000.000 di euro per l'anno 2024 destinati ad opere. Nel piano sono altresì disciplinate le modalità di monitoraggio e di revoca in caso di mancato rispetto dei relativi cronoprogrammi;

Con riferimento alle attività di cui alla lettera d) dell'articolo 2 comma 3, relativa ad un programma di implementazione del monitoraggio sismico e delle strutture, le risorse, nel limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2023, sono state stimate sulla base del tipo di monitoraggio da effettuare e del numero di edifici da sottoporre a monitoraggio sismico, nell'arco temporale di un anno, da effettuarsi mediante integrazione della rete di monitoraggio già esistente e gestita dall'Osservatorio Vesuviano dell'INGV, nonché delle due reti nazionali di monitoraggio permanente gestite dal Dipartimento della protezione civile (rete Accelerometrica Nazionale – RAN e Osservatorio Sismico delle Strutture - OSS).

Vengono dunque individuati tetti di spesa analiticamente indicati per le singole voci e non sussistono oneri ulteriori ascrivibili ad 'attività di coordinamento' dei Centri di competenza e soggetti di cui al comma 1: le attività tecnico-scientifiche che i CdC individuati saranno chiamati ad eseguire si esplicheranno nell'ambito delle diverse voci e delle somme ivi previste.



Il **comma 4** prevede la costituzione, per una celere attuazione delle misure previste dallo stesso articolo, di una struttura di supporto al Dipartimento della protezione civile, posta alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento.

La struttura è costituita entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e opera fino al 31 dicembre 2024. A tale struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale, in possesso di specifici requisiti, pari a dieci unità, di cui una dirigenziale di livello non generale e nove unità di personale non dirigenziale, selezionate tra dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e, fino ad un massimo di quattro unità, di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti. Il comma disciplina i requisiti e le modalità di reclutamento di detto personale. Viene altresì previsto che per l'esercizio delle funzioni straordinarie previste dal presente articolo, il Dipartimento della protezione civile può avvalersi delle strutture delle amministrazioni locali e delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato, ivi comprese le rispettive società in house, nonché di professionisti in possesso di adeguate professionalità e competenze individuati dall'ordine professionale nel rispetto della normativa vigente. Per le attività di cui al comma 1, lettera c), il Dipartimento si avvale anche del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata.

Con riguardo alla quantificazione degli oneri derivanti dalla costituzione della struttura di supporto, nella sottostante tabella è indicato il dettaglio dei relativi oneri derivanti dall'avvalimento di un contingente massimo di personale pari a dieci unità, di cui una dirigenziale di livello non generale e nove unità di personale non dirigenziale, selezionate tra dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e, fino ad un massimo di quattro unità, di enti territoriali .

	Costo unitario	N. unità	Onere 2024	Rateo 2023 (2/12)
<b>Dirigente II fascia</b>	176.577	1	176.577	29.430
<b>Funzionario cat. A costo medio (fuori comparto funzioni centrali)</b>	89.443	4	357.772	59.629
<b>Funzionario cat. A costo medio (comparto funzioni centrali)</b>	24.263	5	121.315	20.219
<b>Totale</b>			<b>655.664</b>	<b>109.278</b>

In particolare, nell'ipotesi di personale in posizione di comando o fuori ruolo sarà corrisposto il medesimo trattamento economico previsto per il personale in analoga posizione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile; conseguentemente il relativo costo è stato calcolato in relazione a tale parametro di riferimento.

L'avvalimento di strutture delle amministrazioni locali e delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato, ivi comprese le rispettive società in house, nonché dei professionisti in possesso di adeguate professionalità e competenze, cui compete un compenso



massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico, avviene nel limite di spesa di 33.580 euro per l'anno 2023 e di 201.478 euro per l'anno 2024 oltre le residue risorse eventualmente non utilizzate per la costituzione della struttura di supporto di cui al terzo periodo del comma 4.

Il comma 5 stabilisce che agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 7.

In ordine a quanto regolato dal presente articolo e, in specie, al rapporto tra nuovi stanziamenti disposti con il decreto-legge e le iniziative già finanziate per la regione Campania, si osserva che il rischio sismico è diffuso e immanente sull'intero territorio regionale, il che giustifica la programmazione degli interventi delle passate annualità: nel caso disciplinato dal presente provvedimento si è in presenza di un programma specifico in un'area determinata, dovuto alla recrudescenza ed evoluzione di un fenomeno puntuale (il bradisismo), foriero di sciami sismici che possono provocare danni agli edifici. Tale situazione specifica e attuale richiede l'intervento previsto dal provvedimento: servono risorse aggiuntive, non potendosi convogliare in quest'ambito tutti i fondi per la prevenzione del rischio sismico in Campania, diffusa sull'intero territorio regionale.

Le azioni previste dal presente Piano sono armonizzate con quelle del Piano Nazionale della Prevenzione sismica (istituito all'articolo 11 del D.L. 39/2009 convertito in L. 77/2009), finalizzato alla riduzione del rischio sismico a scala nazionale e la cui attuazione è in capo alle Regioni, responsabili della programmazione degli studi e degli interventi sul territorio di competenza in raccordo con gli Enti locali del territorio, in ragione delle risorse assegnate per ogni annualità.

Con riferimento alla Regione Campania, le risorse stanziare con le ordinanze del primo settennio (dalla 3907/2010 alla 532/2018) ammontano complessivamente a euro 129.096.242,61, la cui ripartizione tra le linee d'azione, a valle delle rimodulazioni effettuate dalla Regione ai sensi dell'ordinanza 675/2020, prevede: euro 11.574.664,12 per studi di Microzonazione Sismica e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (articolo 2, comma 1, lettera "a"); euro 110.967.830,67 per interventi di riqualificazione sismica di edifici e opere pubbliche di interesse strategico (articolo 2, comma 1, lettera "b"), euro 5.106.268,50 per interventi di riqualificazione sismica su edifici privati (articolo 2, comma 1, lettera "c"); nonché euro 1.447.479,32 per oneri di realizzazione.

Ad oggi sono stati finanziati, sull'intero territorio regionale, 454 studi di microzonazione sismica, 370 analisi della condizione limite per l'emergenza, 155 interventi di riqualificazione sismica sul patrimonio pubblico strategico e rilevante, e ammessi a finanziamento 114 interventi di riqualificazione sismica su edifici privati. Data la non specificità territoriale del Fondo in argomento, nessun intervento strutturale su (pubblici e privati) ha riguardato l'area flegrea di interesse, ad eccezione di 2 studi di microzonazione sismica (di primo livello) e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza condotti sui comuni di Pozzuoli e Napoli (in fase di validazione). La Regione ha utilizzato inoltre una parte delle risorse destinate agli oneri di realizzazione per il finanziamento della valutazione di sicurezza degli edifici pubblici (verifiche tecniche), unitamente ad altre economie accertate derivanti da altri per il finanziamento di 57 verifiche nel 2019 e di ulteriori 65 verifiche nel 2022, di cui solo 2 ricadenti nell'area di interesse flegrea.

Per le più recenti annualità, a seguito del rifinanziamento del Fondo avvenuto con la legge n. 145 del 30 dicembre 2018, la Regione risulta beneficiaria complessivamente di 20.423.206,83 euro per le annualità 2019-2021 (di cui euro 2.246.552,75 per la lettera "a", euro 18.176.654,08 per la lettera "b") e di 13.523.474,79 euro per le annualità 2022-2023 (di cui euro 1.490.342,12 per la lettera "a", euro 12.033.132,67 per la lettera "b"), le cui attività in termini di studi di microzonazione sismica e



di interventi di riqualificazione sismica sul patrimonio pubblico non sono ancora state programmate dalla Regione.

Sulle prime sette annualità si evidenzia un residuo di risorse non utilizzate pari a euro 11.802.464,70 (di cui euro 4.374.678,74 per la lettera a), euro 5.471.720,70 per la lettera b) ed euro 1.956.065,26 per la lettera c), in fase di accertamento da parte del Dipartimento della protezione civile in raccordo con la Regione, che saranno oggetto di specifica disciplina ai sensi delle ordinanze 675/2020 e 897/2022 per essere riutilizzate in coerenza con le finalità del Fondo in argomento. A completamento del suddetto quadro, inoltre, la Regione Campania ha destinato una parte degli oneri di realizzazione, pari a 1.206.375,00, al finanziamento della valutazione di sicurezza degli edifici pubblici (verifiche tecniche), unitamente alle economie accertate derivanti da altri fondi (Fondo istituito con l'articolo 32 bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269). Con tali risorse, nel 2019 sono state finanziate le prime 57 verifiche e nel 2022 ulteriori 65 verifiche di cui solo 2 ricadenti nell'area di interesse flegrea.

### Art. 3

#### **(Piano di comunicazione alla popolazione)**

L'articolo regola l'approvazione di apposito Piano di comunicazione alla popolazione.

In particolare, si prevede l'approvazione, ad opera della Regione Campania, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, di un piano di comunicazione alla popolazione concernente il potenziamento e lo sviluppo di iniziative già avviate nell'area interessata, ovvero l'avvio di nuove iniziative.

Gli oneri derivanti dall'attuazione delle misure previste dall'articolo 3 sono stati quantificati nel limite massimo di 1.000.000,00 per l'anno 2023, per l'insieme delle attività ipotizzate nel piano di comunicazione: diffusione della conoscenza dei rischi e delle buone pratiche di protezione civile presso la popolazione delle aree interessate, anche con il concorso del Volontariato organizzato di protezione civile, iniziative specifiche dedicate agli istituti scolastici delle aree interessate, incontri periodici con la popolazione, corsi di formazione continua dei giornalisti operanti nell'area con la finalità di promuovere una migliore informazione al pubblico sui rischi e sulla pianificazione di protezione civile, installazione sul territorio della segnaletica di protezione civile.

Le risorse allo scopo destinate sono trasferite al bilancio della Regione Campania. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7.

### Art. 4

#### **(Pianificazione speditiva di emergenza per l'area del bradisismo)**

L'articolo 4 regola la pianificazione speditiva di emergenza per l'area del bradisismo.

In particolare, si prevede che il Dipartimento della Protezione Civile, nell'ambito della più ampia pianificazione di protezione civile per l'area flegrea di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, in raccordo con la Regione Campania, con la Prefettura di Napoli e con gli Enti e le Amministrazioni territoriali interessati, elabori, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, uno specifico piano speditivo di emergenza per il territorio interessato dagli eventi, sulla base delle conoscenze di pericolosità elaborate dai Centri di competenza e contenente le



procedure da adottare in caso di recrudescenza del fenomeno, anche tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità.

La suddetta pianificazione è testata con attività esercitative del Servizio nazionale della protezione civile, promosse dal Dipartimento della protezione civile d'intesa con la Regione Campania, con il coinvolgimento della Città Metropolitana e della Prefettura di Napoli e dei Comuni interessati.

Quanto alla quantificazione degli oneri finanziari, si rileva che il piano speditivo è elaborato nell'ambito delle risorse umane e strumentali vigenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre per gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività esercitative, si provvede entro il limite massimo di 750.000,00 euro per l'anno 2023, determinati sulla scorta dell'esperienza pregressa dei costi derivanti dallo svolgimento di attività esercitative di protezione civile (quale, a titolo esemplificativo, l'esercitazione del 2019 svoltasi proprio nell'area dei Campi Flegrei), tenuto conto anche della peculiarità del contesto territoriale. Agli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Le attività ricadenti in capo alle Prefetture rientrano nelle ordinarie attività istituzionali svolte dalle stesse nell'ambito della pianificazione di emergenza, ragion per cui, sotto tale profilo, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Parimenti, le attività svolte dalle Amministrazioni a diverso titolo coinvolte nell'ambito della pianificazione di emergenza rientrano nelle ordinarie attività istituzionali di competenza.

#### Art. 5

##### **(Misure urgenti per la verifica della funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali)**

L'articolo 5 reca misure urgenti per la verifica della funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali.

Al riguardo, si prevede che la Regione Campania, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, coordina le attività volte alla verifica e all'individuazione delle criticità da superare per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, in raccordo con i Comuni interessati, allo scopo di consentire ai soggetti o enti competenti di individuare le misure da attuare per superare le citate eventuali criticità presenti nella attuale rete infrastrutturale, compresa la corrispondente stima dei costi, nonché allo scopo di supportare l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il bradisismo, cui si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le attività regolate dal presente articolo determinano nuovi oneri quantificati in un importo massimo di 200.000 euro per l'anno 2023, necessari, considerata anche la carenza strutturale di professionalità tecniche da parte degli enti territoriali, per consentire lo svolgimento delle attività di ricognizione volte alla verifica e all'individuazione delle criticità da superare per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali. A tal fine si prevede il trasferimento delle relative risorse al bilancio della Regione Campania. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7.



**Art. 6****(Misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile)**

L'articolo 6 reca misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile.

In particolare, **ai commi 1, 2 e 3**, si prevede che la Città Metropolitana di Napoli, per le finalità di cui all'articolo 1, coordini la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte dei Comuni interessati relativamente:

- a. al reclutamento di unità di personale a tempo determinato, da impiegare per un periodo di dodici mesi dalla data dell'effettiva presa di servizio per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile, con particolare riguardo alla gestione delle attività di cui al presente decreto, nonché all'attivazione e al presidio di una sala operativa aperta per l'intera giornata (h24);
- b. all'acquisizione dei materiali, dei mezzi e delle risorse strumentali necessari per garantire un'efficace gestione delle attività di protezione civile;
- c. all'allestimento di aree e strutture temporanee per l'accoglienza alla popolazione.

Una volta operata tale ricognizione, la Città Metropolitana di Napoli, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, provvede all'approvazione del piano dei fabbisogni conseguenti alla ricognizione di cui al comma 1, nel limite complessivo massimo di euro 4.000.000, per l'anno 2023, costituente un plafond massimo complessivo di spesa da ripartire tra tutti gli Enti interessati.

Il predetto importo di 4 milioni di euro, in particolare, potrà essere trasferito ai comuni interessati nella misura spettante nell'ambito del predetto limite solo all'esito dell'approvazione del piano dei fabbisogni conseguenti alla ricognizione.

Il comma 4 prevede che il personale della Regione Campania direttamente impiegato nelle attività di cui al presente decreto, nel limite massimo di dieci unità, può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti vigenti, per un massimo di cinquanta ore mensili pro capite per un periodo di dodici mesi. All'individuazione del personale interessato e alle relative procedure amministrative provvede il Direttore Regionale competente per la protezione civile, entro il limite complessivo di euro 50.000 per l'anno 2023, configurato quale tetto massimo di spesa, parametrato sul ricorso allo straordinario per personale non dirigenziale per massimo 12 mesi, oltre gli ordinari limiti contrattualmente previsti, per 50 ore massime mensili pro capite per un massimo 10 unità, ipotizzando un plafond mensile massimo di 4.166,6 euro.

Al comma 5 viene pertanto autorizzata la spesa di 4.050.000 per l'anno 2023, che sono trasferiti sulla base del piano di cui al comma 2, per l'importo di 4 milioni di euro direttamente ai comuni interessati nella misura spettante ai sensi di quanto previsto dal comma 2 e, per l'importo di 50.000 euro alla regione Campania ai sensi di quanto previsto dal comma 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 7.

**Art. 7****(Copertura finanziaria)**


L'articolo 7 individua la copertura finanziaria complessiva del provvedimento in esame, in particolare:



- per le attività di cui dall'articolo 2, commi 3, lettere a) (1.500.000 per l'anno 2023), b) (3.500.000 per l'anno 2023) e c), relativamente all'analisi di vulnerabilità (3.000.000 euro per l'anno 2023), e 4 (142.858 per l'anno 2023 e euro 857.142 per l'anno 2024), nonché dagli articoli 3 (1.000.000 euro per l'anno 2023), 4 (750.000 euro per l'anno 2023), 5 (200.000 per l'anno 2023) e 6 (4.050.000 per l'anno 2023) si prevede un onere complessivo di parte corrente di euro 14.142.858 per l'anno 2023 e euro 857.142 per l'anno 2024, cui si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, come trasferite nel 2023 dal pertinente capitolo di spesa numero 2179 "Somma da assegnare al Dipartimento della Protezione civile – Spese di funzionamento", iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
- per le attività di cui agli articoli 2, comma 3, lettere c) relativamente alle misure di mitigazione (37.000.000 euro per l'anno 2024) e d) (200.000 euro per l'anno 2024), si prevede un onere complessivo di parte capitale 37.200.000 euro per l'anno 2024, cui si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

12/10/2023 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



## DISEGNO DI LEGGE

—

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2023.*

**Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante « Codice della protezione civile »;

Visto l'articolo 11 del decreto-legge del 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 giugno 2009, n. 77 riguardante il Piano nazionale della prevenzione sismica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 2016;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri del 2 febbraio 2015, recante indicazioni alle Componenti e alle Strutture operative del Servizio Nazionale per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza ai fini dell'evacuazione cautelativa della popolazione della zona rossa dell'area vesuviana, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 2015;

Considerata la recente evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare specifiche misure per fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure semplificate e altre disposizioni di accelerazione, gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei;

Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessità e urgenza di approvare un piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico e di un piano di comunicazione alla popolazione, di elaborare una pianificazione speditiva di emergenza per l'area del bradisismo, di verificare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, nonché di potenziare la risposta operativa territoriale di protezione civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 5 ottobre 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni di cui al presente decreto recano misure urgenti per fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure semplificate e altre disposizioni di accelerazione, gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, in atto nell'area dei Campi Flegrei, nel territorio di alcuni comuni o parti di comuni della Città metropolitana di Napoli, individuato dai provvedimenti attuativi di cui agli articoli 2, comma 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6, commi 1 e 2, in relazione a ciascuna delle misure ivi regolate.

Articolo 2.

*(Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi del Consiglio superiore dei lavori pubblici, coordina il concorso della regione Campania, della Città metropolitana di Napoli, dei comuni interessati e dei centri di competenza di cui all'articolo 21 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, individuati nell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), nell'Istituto di geologia ambientale e geoingegneria del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-IGAG), nell'Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell'ambiente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-IREA), nel Centro europeo di formazione e ricerca in ingegneria sismica (EUCENTRE), nella Rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica e strutturale (Consorzio Interuniversitario ReLUIS) e nel Centro studi per l'ingegneria idrogeologica vulcanica e sismica del centro interdipartimentale di ricerca – laboratorio di urbanistica e pianificazione territoriale – dell'Università Federico II di Napoli (PLINIVS-LUPT), ai fini della predisposizione ed attuazione di un piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate interessate e delle conoscenze sulla relativa pericolosità locale, rivolto al patrimonio edilizio pubblico e privato, finalizzato a supportare strategie di riqualificazione sismica dell'edilizia esistente e ad individuare priorità di intervento sul patrimonio privato e pubblico. Il piano straordinario di cui al presente articolo è approvato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il presidente della regione Campania e sentiti la Città metropolitana di Napoli e i

sindaci dei comuni interessati, sulla base di una proposta tecnica formulata dal Dipartimento della protezione civile, e si compone di:

- a) uno studio di microzonazione sismica;
- b) un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, finalizzato all'individuazione di idonee misure di mitigazione e alla stima del relativo fabbisogno finanziario;
- c) un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia pubblica e, all'esito, un primo piano di misure per la relativa mitigazione, con apposito cronoprogramma, per la cui esecuzione possono essere attivati accordi con i competenti ordini professionali al fine di assicurare tempi certi, omogeneità e celerità dell'attuazione. Nel piano sono altresì disciplinate le modalità di monitoraggio e di revoca in caso di mancato rispetto dei relativi cronoprogrammi;
- d) un programma di implementazione del monitoraggio sismico e delle strutture.

2. Al fine di permettere il coordinamento degli interventi e la migliore conoscibilità delle iniziative intraprese per far fronte al rischio sismico, il piano di cui al comma 1 contiene, altresì, l'indicazione degli interventi e delle opere in corso o già attuati relativamente ai medesimi edifici pubblici oggetto del piano, nonché dei finanziamenti a valere su risorse pubbliche disponibili per tali finalità. Per le finalità di cui al presente articolo, sulla base dei dati di sollevamento bradisismico e della sismicità dell'area resi disponibili dai centri competenza e con il concorso operativo dei soggetti di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile provvede a una prima delimitazione speditiva della zona di intervento, circoscritta alla porzione dei territori dei comuni dell'area realmente e direttamente interessata.

3. All'interno della zona di intervento di cui al comma 2, il piano straordinario è realizzato:

a) con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera a), ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni attuative dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, riguardanti il Piano nazionale della prevenzione sismica, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023;

b) con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera b), mediante procedure semplificate che non hanno il valore di verifica sismica ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2018, individuate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, con apposita ordinanza in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, nel limite massimo di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023; l'ordinanza di cui alla presente lettera è adottata d'intesa con la Regione Campania, acquista efficacia a decorrere dalla data di adozione, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed

è resa pubblica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

*c)* con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera *c)*, nel limite massimo di 40 milioni di euro, di cui 37 milioni di euro per l'anno 2024 destinati ad opere, e fino a un massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2023 destinati all'analisi di vulnerabilità;

*d)* con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera *d)*, mediante l'implementazione degli strumenti di monitoraggio sismico, ad integrazione della rete di monitoraggio già esistente e gestita dall'Osservatorio vesuviano dell'INGV, operativa in ordinario per l'intera giornata (h24), nonché delle due reti nazionali di monitoraggio permanente gestite dal Dipartimento della protezione civile (Rete accelerometrica nazionale – RAN e Osservatorio sismico delle strutture – OSS) entro il limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2024.

4. Per la celere attuazione di quanto previsto dal presente articolo il Dipartimento della protezione civile si avvale di una struttura temporanea di supporto posta alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento, costituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e che opera fino al 31 dicembre 2024. Per le attività di cui al comma 1, lettera *c)*, il Dipartimento si avvale anche del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata. Alla struttura di supporto di cui al primo periodo è assegnato un contingente massimo di personale pari a dieci unità, di cui una dirigenziale di livello non generale e nove unità di personale non dirigenziale, selezionati tra dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e, fino ad un massimo di quattro unità, di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per la realizzazione delle attività di carattere tecnico-scientifico e amministrativo-gestionale di cui al presente articolo. Il personale di cui al terzo periodo è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per l'unità di livello dirigenziale si può procedere in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, applicati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Per l'esercizio delle funzioni straordinarie previste dal presente articolo, il Dipartimento della protezione civile può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali e delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato, delle rispettive società *in house*, nonché di professionisti in possesso di adeguate professionalità e competenze individuati dall'ordine professionale nel rispetto della normativa vigente, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico

dell'amministrazione per singolo incarico. Per l'attuazione del terzo periodo è autorizzata la spesa massima di 109.278 euro per l'anno 2023 e di 655.664 euro per l'anno 2024. Per l'attuazione del settimo periodo è autorizzata la spesa massima di 33.580 euro per l'anno 2023 e di 201.478 euro per l'anno 2024, oltre le residue risorse eventualmente non utilizzate per l'attuazione del terzo periodo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 7.

### Articolo 3.

#### *(Piano di comunicazione alla popolazione)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la regione Campania, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi anche dei centri di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, coordina le attività di comunicazione rivolte alla popolazione, approvando, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano di comunicazione alla popolazione concernente il potenziamento e lo sviluppo di iniziative già avviate nell'area interessata ovvero l'avvio di nuove iniziative, tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità.

2. Il piano di comunicazione di cui al comma 1 può prevedere la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza dei rischi e delle buone pratiche di protezione civile presso la popolazione delle aree interessate, anche con il concorso del Volontariato organizzato di protezione civile, di iniziative specifiche dedicate agli istituti scolastici delle aree interessate, di incontri periodici con la popolazione, di corsi di formazione continua dei giornalisti operanti nell'area, con la finalità di promuovere una migliore informazione al pubblico sui rischi e sulla pianificazione di protezione civile, nonché l'installazione sul territorio della segnaletica di protezione civile, anche prevedendo specifiche forme di comunicazione per le persone con disabilità.

3. Per l'attuazione delle attività di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di 1 milione euro per l'anno 2023. La somma di cui al primo periodo è trasferita dal bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile al bilancio della regione Campania. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7.

### Articolo 4.

#### *(Pianificazione speditiva di emergenza per l'area del bradisismo)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nell'ambito della più ampia pianificazione di protezione civile per l'area flegrea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 2016, il Dipartimento della protezione civile, in raccordo con la Regione Campania, con la Prefettura di Napoli e con gli enti e le amministrazioni territoriali

interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, elabora uno specifico piano speditivo di emergenza per il territorio interessato, basato sulle conoscenze di pericolosità elaborate dai Centri di competenza e contenente le procedure operative da adottare, anche tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità, in caso di recrudescenza delle fenomenologie di cui trattasi. La pianificazione è testata mediante attività esercitative del Servizio nazionale della protezione civile, promosse dal Dipartimento della protezione civile d'intesa con la regione Campania, con il coinvolgimento della Città metropolitana e della Prefettura di Napoli, nonché dei comuni interessati, anche tenendo conto della ricognizione dei luoghi in cui vivono le persone con disabilità.

2. Il piano speditivo di cui al comma 1 è elaborato nell'ambito delle risorse umane e strumentali vigenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per lo svolgimento delle attività esercitative è autorizzata la spesa massima di 750.000 euro per l'anno 2023, ai cui oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7.

#### Articolo 5.

*(Misure urgenti per la verifica della funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali)*

1. La regione Campania, coordina le attività volte alla verifica e all'individuazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle criticità da superare per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, in raccordo con i comuni interessati, allo scopo di consentire ai soggetti o enti competenti di individuare le misure da attuare per superare eventuali criticità presenti nella attuale rete infrastrutturale, compresa la corrispondente stima dei costi, nonché allo scopo di supportare l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il bradisismo, cui si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Per lo svolgimento delle attività di ricognizione di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 200.000 euro per l'anno 2023. La somma di cui al primo periodo è trasferita dal bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile al bilancio della regione Campania. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7.

#### Articolo 6.

*(Misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Città metropolitana di Napoli coordina la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte dei comuni interessati relativamente:

a) al reclutamento di unità di personale a tempo determinato, da impiegare per un periodo di dodici mesi dalla data dell'effettiva presa

di servizio per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile, con particolare riguardo alla gestione delle attività di cui al presente decreto, nonché all'attivazione e al presidio di una sala operativa aperta per l'intera giornata (h24);

*b)* all'acquisizione dei materiali, dei mezzi e delle risorse strutturali necessari per garantire un'efficace gestione delle attività di protezione civile;

*c)* all'allestimento di aree e strutture temporanee per l'accoglienza alla popolazione.

2. La Città metropolitana di Napoli, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede all'approvazione del piano dei fabbisogni conseguenti alla ricognizione di cui al comma 1, nel limite complessivo massimo di 4 milioni di euro.

3. All'attuazione in termini di somma urgenza di quanto necessario in conseguenza della ricognizione di cui al comma 1, i comuni interessati provvedono ai sensi di quanto previsto dall'articolo 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

4. Il personale della regione Campania direttamente impiegato nelle attività di cui al presente decreto, nel limite massimo di dieci unità, può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti vigenti, per un massimo di cinquanta ore mensili *pro capite* per un periodo di dodici mesi. All'individuazione del personale interessato e delle relative procedure amministrative provvede il direttore regionale competente per la protezione civile, entro il limite massimo complessivo di 50.000 euro.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva di 4.050.000 euro per l'anno 2023, che sono trasferiti, sulla base del piano di cui al comma 2, per l'importo di 4 milioni di euro direttamente ai comuni interessati nella misura spettante ai sensi di quanto previsto dal comma 2 e, per l'importo di 50.000 euro alla regione Campania ai sensi di quanto previsto dal comma 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 7.

#### Articolo 7.

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri di parte corrente derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* relativamente all'analisi di vulnerabilità, e 4, nonché dagli articoli 3, 4, 5 e 6, pari a euro 14.142.858 per l'anno 2023 e euro 857.142 per l'anno 2024 si provvede a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri.

2. Agli oneri di parte capitale derivanti dall'attuazione di quanto previsto dagli articoli 2, comma 3, lettere *c)* relativamente alle misure di mitigazione e *d)*, pari a 37.200.000,00 euro per l'anno 2024, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla

quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 8.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MUSUMECI, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO



\*19PDL0056320\*